CAMERA DEI DEPUTATI N. 3899

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHMID, CAMOIRANO, CENNAMO, DEDONI, FAGGIANO, GAMBALE, GIACALONE, GIULIETTI, LENTO, MOLINARI, OLIVIERI, ORLANDO, PENNA, PITTELLA, RAFFAELLI, RICCI, ROSSIELLO, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, RUZZANTE, SCRIVANI, VOZZA

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio

Presentata il 20 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 3 maggio 1985, n. 204 « Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio », quale legge che tutela la professionalità degli agenti e rappresentanti di commercio, ha rappresentato un buono strumento per la definizione e la verifica dei requisiti per l'accesso e la regolamentazione della professione.

Anch'essa, come molti strumenti normativi, abbisogna di correttivi che rafforzino il principio della professionalità, in un momento nel quale il livello europeo e la libera circolazione delle merci e delle professioni fra gli Stati membri dell'Unione europea richiedono la riorganizzazione dei vari settori.

Elemento qualificante della proposta di legge è, concordemente a quanto sopra affermato, la modifica della legge 3 maggio 1985, n. 204, di cui la presente proposta mantiene la struttura, migliorando alcuni aspetti significativi della stessa. Fra questi il più importante è l'inserimento fra i requisiti necessari per accedere al ruolo il superamento di un apposito esame che

verifichi la conoscenza della professione e qualifichi maggiormente gli stessi agenti e rappresentanti di commercio.

Si è poi posta attenzione alla migliore individuazione della figura dell'agente e del rappresentante di commercio (articolo 1), all'importanza dell'iscrizione al ruolo per la validità, sin dall'origine, del contratto di agenzia (articolo 2), alla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali di categoria a livello locale per la composizione della commissione provinciale (articolo 4), alla verifica nei casi di società della regolare iscrizione al ruolo del legale rappresentante anche in caso di variazione dello stesso (articolo 6), alla riquantificazione delle sanzioni pecuniarie in caso di irregolarità e agli obblighi di controllo da parte delle case mandanti (articolo 9) e all'individuazione della commissione provinciale quale organo preposto all'accertamento delle infrazioni nonché alle irrogazioni delle relative sanzioni e delle riscossioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli effetti della presente legge, per agente o rappresentante di commercio si intende la persona fisica o giuridica che, in forma individuale o collettiva, è incaricata in maniera permanente, per una determinata zona geografica e per un determinato gruppo di persone o segmento merceologico di trattare e di concludere le vendite in nome e per conto del preponente verso retribuzione.

ART. 2.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al presente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio. La mancata iscrizione al ruolo rende nullo sin dalla origine il contratto di agenzia.

ART. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione al ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui all'articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

2. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

ART. 4.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro di giunta della camera di commercio;

b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano numerico a livello nazionale e locale;

c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

d) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.

2. La commissione di cui al comma 1 nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. In caso di morte, decadenza per dimissioni o revoca di un membro, la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero straniero residente nel ter-

ritorio della Repubblica italiana, ovvero cittadino italiano residente all'estero;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione e salvo che abbia goduto del beneficio della sospensione della pena ai sensi dell'articolo 166 del codice penale;

d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

2. Il richiedente deve, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma di laurea;

b) avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

c) avere prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite anche di servizi, purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

3. Oltre ai requisiti di cui al comma 2, i richiedenti devono aver sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione.

4. L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente

da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

5. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli e albi.

6. Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

ART. 6.

1. Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

2. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento, dopo aver verificato che detto legale rappresentante sia regolarmente iscritto al ruolo.

ART. 7.

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

2. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di diniego, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

3. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

a) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni di cui all'articolo 5;

b) nel caso di interdizione o inabilitazione legale;

c) su richiesta dell'interessato.

4. Nei casi previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione, che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

5. Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

6. Nel caso previsto alla lettera *c)* del comma 3, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione, che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

ART. 8.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali

nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

3. Nel medesimo decreto di cui al comma 2 e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

4. Alla segreteria della commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

1. È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

2. È fatto obbligo alle case mandanti di accertare presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti l'iscrizione al ruolo dell'agente e di provvedere al controllo dell'avvenuta revisione quinquennale.

3. La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire 3.000.000 e lire 12.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'organo preposto per l'accertamento delle infrazioni nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni e l'effettiva riscossione delle stesse è la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 10.

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.

2. È prorogata, fino alla nomina delle commissioni di cui agli articoli 4 e 8, da istituire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge n. 316 del 1968, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985.

ART. 11.

1. La legge 3 maggio 1985, n. 204, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3899
Lire 500